1869

N° 48

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

FIRENZE, Mercoledì 17 Febbraio

PARTE UFFICIALE

Il numero 4833 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione per la estradizione dei malfattori, conchiusa fra l'Italia e la Spagna, e sottoscritta in Madrid addì tre giugno mille ottocento sessant'otto, le cui ratifiche furono ivi scambiate il tredici gennaio mille ottocento sessantanove.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 gennaio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Spagna, e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritta a Madrid addì tre di giugno del corrente anno mille ottocento sessant'otto;

Convenzione del seguente tenore:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina delle Spagne desiderando d'assicurare la repressione dei delitti, e volendo introdurre un sistema d'aiuto reciproco per l'amministrazione della giustizia penale, hanno risoluto di comune accordo di conchiudere una Convenzione, ed hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia

il signor conte Luigi Corti, commendatore dei Suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, cavaliere Gran Croce dell'Ordine della Stella Polare di Svezia, uffiziale dell'Ordine di Leopoldo del Belgio, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina delle Spagne, ecc. ecc.;

Sua Maestà la Regina delle Spagne

il signor Don Gioachino Roncali e Ceruti, marchese di Roncali, cavaliere Gran Croce dell'Ordine Regio e Distinto di Carlo III, dell'Ordine Regio d'Isabella la Cattolica, e dell'Ordine di Cristo di Portogallo, Suo Ciambellano in esercizio, Senatore del Regno, già ministro della Corte Suprema della Giustizia, e già membro presidente del Consiglio di Stato, Suo ministro di grazia e giustizia e primo segretario di Stato *ad interim*, ecc., ecc.

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo italiano ed il Governo spagnuolo assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gli individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti dalle autorità competenti di uno degli Stati contraenti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2, si fossero rifuggiti nel territorio dell'altro.

Art. 2. L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle leggi penali qui appresso indicate:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;

2° Percosse e ferite volontarie che importino la morte;

3° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti, e di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza, e qualunque abuso disonesto con persona dell'uno o dell'altro sesso, quando si usi con essa con la forza od intimidazione, quando si trovi privata di ragione o di sentimento, o quando l'età della persona offesa, indipendentemente dalle accennate circostanze, sia elemento costitutivo od aggravante dell'infrazione;

4° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5° Incendio;

6° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

7° Associazione di malfattori, infrazioni contro il diritto di proprietà, accompagnate da omicidio, ferite, percosse, minacce ed altre violenze contro le persone, e furti, i quali, secondo le leggi rispettive, siano punibili con la privazione di libertà per più di cinque anni;

8° Contraffattura od alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite od obbligazioni dello Stato, dei biglietti di Banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli contraffatti, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, di bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti; falso in scrittura pubblica od autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza e falsa dichiarazione di periti, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, sempre che abbiano avuto luogo per infrazioni specificate nella presente Convenzione;

10. Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

11. Bancarotta fraudolenta;

12. Baratteria;

13. Sedizione a bordo d'un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

14. Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa e frode. Per queste infrazioni l'estradizione sarà accordata quando il valore dell'oggetto estorto oltrepassi le mille lire;

15. L'estradizione sarà del pari concessa per ogni specie di complicità o partecipazione nelle infrazioni menzionate, o per tentativi delle medesime che costituiscano un'infrazione mancata, purchè però in questo ultimo caso la pena da imporsi giunga almeno a tre anni di imprigionamento.

Art. 3. L'estradizione non sarà mai accordata per crimini o delitti politici. L'individuo che sarà estradato per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o delitto politico commesso anteriormente all'estradizione, nè per qualsivoglia fatto che abbia connessione con questo crimine o delitto.

Nel modo stesso non potrà individuo alcuno essere processato o condannato per infrazioni anteriori o posteriori a quella che motivò la estradizione; il procedimento nullameno, in tal caso, avrà luogo quando l'inquisito, dopo di essere stato assolto o condannato per sentenza esecutoria nel processo che diè luogo all'estradizione, rimanga volontariamente nel paese durante tre mesi, o partito, vi faccia ritorno.

Art. 4. La estradizione non potrà aver luogo, se dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese nel quale l'imputato od il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5. In nessun caso, e per nessun motivo, le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se in base alle leggi vigenti nello Stato, al quale il colpevole appartiene, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e gli atti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento e documento che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 6. Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione, informerà quello del paese al quale l'individuo richiesto appartiene, della domanda avuta; e se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi tribunali, quello a cui la domanda d'estradizione venne fatta potrà, a sua scelta, consegnarlo o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, od a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente convenzione domandasi l'estradizione da una delle parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi per crimini o delitti commessi dal medesimo individuo nei rispettivi loro territori, quest'ultimo sarà consegnato al Governo, la cui domanda sarà di data più antica.

Art. 7. Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese dov'egli si è rifuggito, per un crimine o delitto commesso in quest'istesso paese, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Art. 8. L'estradizione non verrà sospesa nel caso che impedisca lo adempimento di obbligazioni che l'individuo reclamato avesse contratto con privati, i quali potranno far valere i loro diritti innanzi le autorità competenti.

Art. 9. L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e della produzione d'una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, non che la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale od in forma autentica di spedizione, sia da un tribunale, sia da ogni altra autorità competente del paese, dal quale si domanda l'estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa, o di mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o del prevenuto, a condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento di cui si è annunciata l'esistenza.

Art. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, od ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse l'estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure gli oggetti della stessa natura, che l'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti menzionati qui sopra, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento.

Art. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata l'estradizione, non che quelle della consegna e trasporto degli oggetti che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territori rispettivi.

Nel caso che il trasporto per mare fosse giudicato preferibile, l'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha domandata l'estradizione, ed a carico del medesimo cadranno le relative spese d'imbarco.

Art. 13. Se per l'accertamento d'infrazioni alle leggi penali, commesse in Italia od in Ispagna e sue possessioni, fosse necessario udire testimoni od addivenire a qualsiasi altro atto legale d'ugual natura per parte d'uno dei due Stati nel territorio dell'altro, le autorità competenti dovranno deferire alle lettere rogatorie e richieste che loro vengono dirette, rinviandole dopo di aver dato ad esse legale evasione, in conformità alle leggi del paese in cui s'instruisca l'accertamento.

Ciò nullameno l'obbligo di deferire alle rogatorie ed a tal classe di reclami cesserà nel caso in cui il processo sia intentato contro un suddito del Governo al quale si reclama, allorchè il fatto che viene a quello imputato non è punibile secondo le leggi del paese a cui l'accertamento viene reclamato.

Art. 14. Allorquando in un processo penale si creda necessaria la comparizione personale di un testimone, il Governo da cui questi dipende esplorerà la volontà di lui d'accedere all'invito che a tale effetto avesse diretto l'altro Governo.

Se i testimoni richiesti consentono a partire, riceveranno i passaporti necessari, ed i Governi rispettivi si porranno tra loro d'accordo per fissare l'indennità che, a seconda della distanza e della permanenza, il Governo reclamante dovrà corrispondere, del pari che la somma la quale dovrà essere loro anticipata.

In nessun caso potranno i testimoni venire detenuti o molestati durante la loro dimora obbligatoria nel luogo dove devono essere uditi, nè durante il loro viaggio d'andata e ritorno, per un fatto anteriore alla domanda di comparizione. Se un testimone, durante il viaggio od il soggiorno, commettesse un crimine o delitto, specialmente quello di falsa testimonianza, i due Governi si riservano di determinare in ciascun caso se egli dovrà essere lasciato a disposizione delle autorità competenti per il luogo ove il crimine o delitto sarà stato commesso, o rimesso invece a disposizione delle autorità giudiziarie del suo domicilio.

Art. 15. Se in alcun processo istrutto in uno dei due Stati contraenti fosse necessario procedere al confronto del processato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, od ottenere prove di convinzione o documenti giudiziari che questo possegga, si dirigerà la domanda in via diplomatica.

Sempre che non lo impediscano considerazioni speciali, dovrà accedersi alla domanda, con la condizione che nel più breve tempo possibile siano ritornati al loro paese originario gli individui ed i documenti reclamati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui e degli oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalità annunciate nello articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatta la domanda.

Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica della sentenza pronunziata e divenuta definitiva al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle autorità cui spetta.

Art. 17. La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche.

Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei 5 anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Madrid nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Madrid, addì 3 giugno mille ottocento sessant'otto.

(L. S.) Conte L. CORTI,
(L. S.) Marchese DI RONCALI.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze, addì sei del mese di agosto dell'anno mille ottocento sessant'otto, vigesimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
L. F. MENABREA.

Il numero 4834 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di

APPENDICE

CORRIERE DI FIRENZE

La sera del 9 di febbraio dell'anno che corre, alle ore 12 pomeridiane cessava di vivere in Firenze messer lo Carnevale.

Passando da questa vita esso non portò seco un compianto, non fece spargere una lagrima, non lasciò il più lieve dei desideri.

Il Carnevale di Firenze morì qual visse; scipitamente e ipocritamente. Dal primo giorno della vita a quello della morte fu un continuo vociare in tutti i toni che bisognava divertirsi, che si preparavano divertimenti a josa, che la Società del Carnevale avrebbe fatto mirabilia, e questo e quest'altro. Nel fatto, bisogna pur confessarlo, il divertimento restò pio desiderio, e la Società sullodata di gran lunga al di sotto del còmpito suo. Tra i Fiorentini e il Carnevale si sarebbe detto ci dovesse essere qualche cosa che non fece poi atto di presenza, sicchè per un lato i Fiorentini stettero a vedere, e per l'altro il Carnevale tirò diritto per la sua via finchè non fu crepato di noia. Certo, di noia; perchè ove l'alba del dì delle ceneri non fosse spuntata per ammazzarlo secondo l'uso, quel poveraccio si sarebbe ucciso da sè in virtù dello spleen che aveva nell'ossa.

E non di meno vi furono balli e maschere, fiere e corsi, e mille e mille altre cose di questa fatta, ma i Fiorentini non ne vollero sapere, e i corsi parvero processioni funebri, e le maschere personificazioni dell'uggia, e i balli e le feste ed i conviti forzatamente fatti per non parere, anzichè per espansione del cuore, per impeto di allegria.

E tutto ciò, lo confesso, mi fa pensare che il Carnevale, così come tradizionalmente sogliamo farlo, non sia più roba de' nostri tempi. Allorquando un intero paese attendeva seriamente ai propri negozi per 11 mesi dell'anno, quando in un paese il prendersi sollazzo era privilegio di pochi, era facile comprendere non solo l'opportunità, ma la necessità di un periodo nel quale si smettevano i riguardi e fra gli urli ed i fischi di un popolo ebbro, la bautta misteriosa parificava fra loro le varie classi del civile consorzio, e dava il talismano per soffocare nelle follie di un giorno gli affanni di un anno.

Ora non è più così; le classi per quanto diverse sostanzialmente sono estrinsicamente uguali, il cameriere di locanda va al veglione come il marchese, e il barbiere passa il suo mese ai bagni come l'elegante damerino. L'unica aristocrazia che prepondera è quella del denaro, e quando un Tizio ha 10 franchi in tasca e li vuol spendere, vale più del duca che ne abbia 20 e li tenga in tasca. Una volta il primo dì del carnevale era la diga aperta all'allegria, al chiasso, alle orgie; oggidì il carnevale è di tutto l'anno, e se maschere di tela o di seta non sono permesse dalla Questura che in un dato periodo, la maschera nondimeno copre egualmente il volto del galantuomo come del farabutto, del ricco come del povero, del felice come del tribolato. Ecco quella ch'io credo cagione potentissima di questa assenza perfetta dell'allegria al comparire del carnevale, abbenchè non manchino combriccole di persone di buona volontà che vorrebbero galvanizzare le moltitudini e trasformarle in baccanti col tirso e i saturnali. Così essendo, come ci pare che sia, le colpe della Società del Carnevale di Firenze sarebbero di molto attenuate, imperocchè per quanto si faccia non sia possibile vincere ostacoli di questa natura. Nondimeno a lode del vero non va taciuto che altre consimili congreghe riescono in altre parti d'Italia a fare qualche cosa di più. Se ciò sia un bene o un male io non istarò ad esaminare, e neppure farò eco ai molti che vorrebbero di questa artificiale allegria fare strumento di prosperità economica.

Ma pare per altro che ammesso vi debba essere questo periodo eccezionale dell'anno, nel quale l'uomo più grave è autorizzato a perdere un tantino della sua gravità, mi pare, dico, che non sia altro che bene studiare i modi di volgerlo al più gran beneficio dei cittadini e alla maggiore espansione dell'allegria. Un popolo che sempre rida e faccia chiasso e nei bagordi si pasca, è popolo indegno di alti destini, è popolo predestinato a vivere la vita dello schiavo e dell'ilota. Ma se in mezzo alla *musoneria* prevalente viene il giorno in cui di proposito si voglia ridere, codesto riso io giudico produttivo di ottimi effetti, e mirabilmente acconcio a fare sopportare pazientemente ed anco serenamente gli affanni e le molestie, che nel resto dell'anno ci opprimono. In quanto a me, l'ho detto forse altre volte e non cesso di ripeterlo: dei due filosofi greci che simboleggiano il pianto e il riso, prediligo quello che rideva. La vita è troppo breve, perchè si debba consumarla nel pianto; il riso se non la prolunga certo la rende comportevole non solo, ma desiderabile, e ciò mi basta.

Dopo questo preambolo io non mi permetterò di farvi la storia particolareggiata del Carnevale di Firenze; e neppure rivedrò le bucce, e Dio sa se ce ne sarebbe, alla Società del Carnevale, e ai suoi giurì i cui pronunziati non furono incensurabili. Finito il carnevale, e finito di mala morte, a cagione del mal tempo; venuto il dì delle ceneri e con esso l'accompagnamento obbligato della quaresima, sarebbe un fuor d'opera andar melto per le lunghe sull'argomento delle feste carnevalesche. Nelle quali, come facilmente potrete immaginare, vi ebbero balli e corsi di carrozze, maschere in carro e maschere a piedi, teatri e concerti, cene e veglioni, getto di coriandoli e di farina gialla e di fagiuoli e di qualche rarissimo confetto..... il tutto perchè s'era di carnevale, secondo l'uso de' nostri nonni, e de' nonni dei nostri nonni, i quali peraltro si divertivano assai più di noi senza bisogno di alcuna società che a questo fine s'instituisse. Ma in mezzo a tutto il bailamme di questi ultimi giorni una tal signora che ci doveva essere prima di tutti non fece atto di presenza e fu male grande, e in luogo di lei ci cacciarono un coso che forse era meglio non ci fosse. La signora, come vi sarete avveduti di per voi medesimi girando le vie della città, era Madonna Allegra; ciò che ci volevano dar a bere che la fosse lei, o per lo meno un suo luogotenente, era messer lo Fischio, molestissimo visitatore. Io non so se sia divertimento dar di fiato in uno di que' striduli congegni, e non far altro; ma se divertimento v'è, certo deve essere solo per coloro che fischiano; chè quelli che odono andrebbero fuori piuttosto colle orecchie tappate. Ma dico male: forse non fu desiderio di divertirsi che mosse tante migliaia di persone anco in aspetto di assennate e gravi a sibilare cotanto furiosamente: gli è possibile invece che il fischiamento fosse segno di biasimo e di riprovazione al triste carnevale del 1868-69 che piombava nell'eternità come un can frustato; è possibile, dico, che fossero i Fiorentini che si fischiavano da se stessi per non essersi schierati a tempo tutti quanti sotto i *ridenti vessilli*, ormai entrati nel dominio delle frasi felicemente trovate, delle frasi che rispondono perfettamente a un fatto diametralmente opposto a quello che è. Se questo fu veramente l'animo degli importuni fischiatori, mi rincresce proprio di non aver fischiato anch'io.

Ma non vo' mi teniate per mala lingua, nè coloro che mi leggono di lontano si diano a credere che ogni cosa poi andasse alla peggio — No: per amore di verità convien dire che qualche cosa riuscì bene cominciando dalla sapiente ritirata del giurì del *festival* (punto festivo) del giovedì grasso sotto gli Uffizi. Non avendo nulla da giudicare gli onorevoli membri sparirono dal loro palco, un po' troppo esposto allo sguardo dei curiosi, e fecero benissimo; e meglio avrebbero fatto se non avessero dato il premio secondo alle sole due *maschere-avvisi* che comparvero sotto gli Uffizi quasi per ischerno. Ma gli uomini son uomini e anco i giurati lo sono, e però soggetti a passioni; in quel momento lo sdegno di essere lì a farci così brutta comparsa, si convertì in gratitudine verso i due

Corneliano Bertario, Cavaione e Truccazzano, in data 6, 8 e 9 dicembre successivo;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I comuni di Corneliano Bertario, e Cavaione sono soppressi ed aggregati a quello di Truccazzano, rimanendo separate le rispettive passività, rendite patrimoniali e le spese ordinarie, in ordine al 2° alinea dell'articolo 13 della succitata legge.

Art. 2. Fino alla ricostituzione del novello Consiglio comunale di Truccazzano, cui si procederà a cura del prefetto della provincia nel più breve termine possibile, le attuali rappresentanze dei comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 gennaio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. Cantelli.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

La Camera nella tornata di ieri, dopo che le fu annunziata la morte del signor Carlo Cattaneo deputato del 1° collegio di Milano, deliberò di occupare d'ora innanzi in ciascuna settimana tre sedute nella discussione de' bilanci del 1869, due nella continuazione dello schema di legge sopra il riordinamento amministrativo ed una nella trattazione di altri disegni di legge; quindi proseguì la discussione degli articoli dello schema concernente l'amministrazione centrale e provinciale. Vi presero parte i deputati La Porta, De Luca Francesco, Sanguinetti, Villa-Pernice, Panattoni, Lazzaro, il relatore Bargoni, i ministri delle finanze, dell'interno, della guerra, degli affari esteri; e vennero approvati con modificazioni gli articoli 13 fino al 28 inclusivamente.

NOTIZIE ESTERE

Austria. — Si ha da Vienna 15 febbraio:

Il Ministero del culto e dell'istruzione, in una sua comunicazione fatta alla luogotenenza dell'Austria superiore, in data 30 gennaio 1869, si pronunziò nel senso che colla legge del 25 maggio 1868 sui rapporti delle scuole verso la Chiesa, sia abolita l'anteriore ingerenza della Chiesa nella nomina di maestri laici nelle scuole popolari. Contemporaneamente il Ministero prese molte disposizioni destinate a regolare, in mancanza d'una legge sulla sorveglianza delle scuole, la nomina ai posti di maestro nelle rispettive provincie, per le scuole popolari mantenute con mezzi comunali. Mediante queste disposizioni viene riconosciuto il diritto alle rappresentanze comunali di nominare questi maestri, riservando però il diritto d'approvazione alle luogotenenze. È tolta ogni ingerenza ai concistori vescovili.

— E da Pest 13:

Nella udienza d'oggi fu terminato l'interrogatorio dell'ex-principe Karageorgevich. Esso negò tutto; invitato a confessare, dichiarò ripetutamente la sua innocenza e manifestò la speranza che le leggi ungariche ripristineranno il suo onore. Indi cominciò l'interrogatorio di Trifcovich. Anch'egli nega la sua partecipazione al complotto.

Belgio. — Il giorno 6 corrente il Ministero belga presentò improvvisamente alla Camera dei rappresentanti un progetto di legge il cui annunzio sembra avere provocata in Francia una forte impressione.

Il progetto di legge era inteso a stabilire:

« Che nessun concessionario di ferrovie belghe possa cederne l'esercizio a terzi, o sieno società estere, o si tratti anche di compagnie nazionali, senza avere ottenuta l'autorizzazione del governo. »

Nel presentare questo progetto il governo chiese che la Camera se ne occupasse d'urgenza.

Il sig Orts presentò la relazione il giorno 11 e il Ministero fece istanza perchè la discussione fosse fissata al giorno 13, ciò che gli venne accordato.

Ecco ora secondo l'*Havas* il frutto dei dibattimenti seguiti appunto il giorno 13 in seno alla Camera dei rappresentanti del Belgio sul delicato argomento:

Presidenza del signor Dolez.

Coomans (destra) attacca il progetto che gli sembra affatto contrario all'equità ed all'interesse delle Compagnie.

Il *Ministro di finanze* imprende la difesa del progetto, la cui necessità è provata da fatti numerosi e recenti. D'altronde il progetto non ha assolutamente nulla di iniquo. Esso rispetta i diritti acquisiti, lasciando sussistere le Convenzioni che vennero conchiuse prima della sua promulgazione. Dal punto di vista commerciale vi sono dei grandi inconvenienti a lasciare che i forestieri accaparrino le linee ferrate del Belgio.

Bruneau (sinistra) aderisce alle vedute del ministro.

Le Hardy (estrema sinistra) si pronunzia contro il progetto di legge, nonchè contro tutti i progetti che attentano alla libertà dell'industria. Infatti egli considera l'industria delle ferrovie come qualunque altra industria. Lo Stato non deve trattarla altrimenti.

Jacobs (destra) considera il progetto di legge come contrario a tutti i principii giuridici, perchè ha un effetto retroattivo, e dà allo Stato diritti che i capitolati d'oneri non gli danno.

Il *Ministro della giustizia* dice che il progetto di legge è stato presentato per garantire il pagamento dei *coupons* d'obbligazioni, ed anche per tutelare gli interessi degli azionisti.

Coomans vede nella presentazione del progetto di legge l'idea d'assorbire nella ferrovia dello Stato tutte le linee indipendenti.

Kervyn (destra) domanda se il Governo è bastantemente munito dal capitolato d'oneri della Compagnia del Lussemburgo per impedire la convenzione colla Compagnia francese dell'Est.

Il *Ministro delle finanze* risponde ch'era inutile farvela figurare, imperocchè in questa materia lo Stato ha de' diritti cui esso afferma.

Carlier (sinistra) presenta un emendamento, con cui il Governo s'impegna ad indennizzare precedentemente le Compagnie di ferrovie.

Orts (relatore) teme che da questo emendamento non risulti un riscatto generale di tutte le linee da parte dello Stato.

Jacobs presenta un emendamento con cui le questioni d'indennità verrebbero portate davanti ai tribunali.

Questo emendamento è respinto, e lo è pure quello di Carlier.

Il progetto di legge viene perciò messo ai voti, ed adottato con 61 voti contro 16, e 2 astensioni. Dopo ciò, la seduta è sciolta.

Turchia. — Scrivono da Costantinopoli 13 corrente:

Sono avvenuti i seguenti ulteriori cangiamenti ministeriali: il Ministero degli esteri fu riunito col granvisirato. Il Sultano, valutando i meriti di Fuad pascià, ha deciso di soprassedere alla nomina del suo successore. Kiamil pascià fu nominato presidente del Consiglio di Stato, e Midhat pascià governatore di Bagdad. Inoltre fu creato un Ministero dell'interno, e il portafoglio di esso venne affidato a Mehemed Ruschdì pascià, sinora ministro delle finanze. Sadyk effendi fu nominato ministro delle finanze col grado di *bala*.

APERTURA DELLE CORTES SPAGNUOLE

La *Gazzetta di Madrid* pubblica il seguente discorso letto dal presidente del governo provvisorio nella solenne tornata d'apertura delle Cortes costituenti l'11 febbraio 1869.

Signori Deputati,

È una dolce ricompensa e una lieta fine di tante fatiche e prove per il governo provvisorio che io presiedo e in nome del quale vi parlo la profonda soddisfazione che sento a vedervi riuniti e pronti ad alzare sopra larghe e solide basi l'edificio politico nel quale la nostra nazionalità potrà svilupparsi a bell'agio e raggiungere di nuovo quel grado elevato ed eccellente che aveva raggiunto in altri secoli.

I popoli europei erano giunti ad un grado superiore d'incivilimento; i vincoli tradizionali che inceppavano lo spirito pubblico dovettero essere infranti, e se la Spagna ha tardato più di altre nazioni ad uscire dal letargo in cui era immersa, non fu perchè aveva meno slancio, nè perchè le sue aspirazioni fossero più umili, ma la fatalità del suo destino infelice la condannò per dei secoli a camminare curvata sotto il peso, che ha potuto sopportare senza soccombere se per la forza invincibile e il carattere indomabile de' suoi figli. Ma le pastoie sparvero fortunatamente mercè il possente sforzo della rivoluzione che ci riunisce oggi, e dopo una lotta accanita, e per così dire incessante per 60 anni tra l'idea moderna e l'idea caduca siete chiamati per così dire a costruire la futura città sul suolo illustre e splendido dell'antica. Il governo provvisorio, investito dalla rivoluzione di un potere passeggiero, non ha dovuto fare altro, infatti, che spianare la via, e segnare all'ingrosso le linee principali dell'edificio che oggi deve costruirsi. E per questo ha avuto presente al pensiero i principii fondamentali del liberalismo il più radicale, accettandoli e proclamandoli con fede viva e con fervente entusiasmo. Esso ha proclamate tutte le libertà e tutti i diritti fino ai punti estremi ove gli era concesso il potere arrivare, senza mancare al suo carattere di potere anormale e transitorio. Quindi fu proclamata la libertà religiosa, quella della stampa, quella dell'insegnamento, quella della riunione e quella dell'associazione. A voi spetta di definirle e di determinarle oggi col mezzo di savie leggi che non potranno nè diminuirle, nè indebolirle, ma quelle leggi dovranno evitare che quelle libertà urtandosi le une contro le altre, per mancanza di limiti fissi non si confondano e periscano.

Se noi abbiamo presa qualche risoluzione in apparenza non conforme con le libertà proclamate è stato naturalmente come misura che doveva tutelare la rivoluzione stessa che la invocava. Si erano formate delle potenti società non in virtù di quelle libertà che antecedentemente non esistevano, ma in virtù di privilegi esclusivi e anche di capricci autocratici contrari alla legge. Quelle società piene dello spirito dell'antico regime, erano un ostacolo e una pastoia per la rivoluzione, ed è stato necessario allontanarle, almeno per ora, per lasciarle sgombro il cammino.

L'impresa del governo provvisorio sarebbe stata facilmente gloriosa, se nel momento stesso in cui si occupava di dare giusta soddisfazione alle esigenze naturali del principio liberale trionfante non avesse dovuto tutelare il nuovo ordine di cose dagli assalti e dagli attacchi, che, dopo le prime ore di gioia per gli uni e di dolore per gli altri, lo hanno costantemente assalito.

I partigiani della dinastia caduta, quelli che simbolizzano con dei nomi proscritti fino dal principio della nostra generazione politica le loro aspirazioni a evocare l'orrido spettro dei secoli passati, quelli che camminano in direzione contraria pretendono di fare violenza alla legge inesorabile della storia anticipando violentemente delle soluzioni la cui applicazione non potrebbe aver per giudice che un avvenire sempre incerto, hanno impedito lo sviluppo regolare e calmo della rivoluzione e costretto il governo a difendersi con l'energia naturale a coloro che tengono ancora in mano, benchè in modo transitorio, gli alti destini di un gran popolo. Il governo ha vinto e se nel fervore della mischia la sua azione è stata rigorosa e rapida, può giustamente inorgoglirsi, se dopo la vittoria non ha tollerato che una sola vittima figurasse sul funebre registro, già troppo numeroso, aperto dalle nostre *discordie interne*. È vero anche che quelli che hanno versato e fatto versare un sangue generoso, accesi e sviati dal delirio dei loro sentimenti liberali se hanno pugnato con intrepidità hanno anche veduto con orrore le armi brandite da braccia mosse dalla viltà e dalla perfidia.

Sventuratamente non si può dire altrettanto delle passioni suscitate da coloro che pretendono arrestare ogni poco il progresso della rivoluzione ed il trionfo definitivo della sua causa. Un delitto inaudito per la sua perfida ferocia, e la barbara crudeltà delle circostanze che lo hanno accompagnato, ha rivelato che i dominii ove regna assoluto il fanatismo sono inaccessibili alla mitezza dei costumi moderni. Ha dato la misura della infelice sorte che sarebbe serbata alla patria, il giorno in cui i nemici eterni e irriconciliabili delle nostre libertà riconquistassero il potere che il diritto e la dignità, aiutati dalla forza, hanno strappato dalle loro mani funeste.

Il governo provvisorio ha dovuto anche combattere un altro potente nemico. Il disordine e le pazze spese di certe fra le amministrazioni antecedenti, e la guerra costosa che abbiamo dovuto sostenere nei paesi lontani, hanno leso profondamente la situazione delle nostre finanze e abbassato il livello del nostro credito. Il governo non poteva da solo recare rimedio ad un male tanto grande.

Le serie riforme economiche, che è necessario fare con mano ferma e col cuore risoluto, esigono un cambiamento profondo nella organizzazione amministrativa dei servigi dello Stato, e debbono toccare necessariamente a degli interessi che esistono da lungo tempo, degni percio di rispetto e di riguardo. Una impresa di questa importanza, che è più difficile e più ardua di quello che forse pensino gli spiriti superficiali e leggieri, ha bisogno di tutto il concorso del paese per essere naturalmente compresa e accettata da tutti coloro che possono avere a cuore che sia eseguita.

Ma per salvarci non bastano le misure economiche. Vero è che da primo tutto dipende dal vostro patriottismo e dalla vostra energia. Se vi mostrate fermi ed uniti, se fortificate le conquiste della rivoluzione, se con la vostra condotta dileguate il timore di continui mutamenti e se date la speranza sicura che alzerete su basi durevoli il magnifico edificio delle nuove istituzioni senza dubbio rinascerà la fiducia, e il credito, i capitali verranno e le sorgenti della pubblica ricchezza saranno più abbondanti che mai.

L'opinione pubblica e fino la più volgare prudenza chieggono imperiosamente delle economie e noi ci lusinghiamo che voi giungerete, sotto questo rapporto, agli estremi limiti del ragionevole e del possibile. Senza dubbio c'importa tener presente che gl'interessi del debito, l'esercito e la marina sono le nostre maggiori spese, e la nazione spagnuola, senza pur parlare della necessità di conservare il suo credito, è troppo cavalleresca per rifiutarsi a pagare i suoi debiti, troppo intelligente e troppo previdente per restare omai in cospetto di complicazioni interne ed esterne che possono sorgere ed interessarci più o meno direttamente.

In una delle nostre provincie d'oltremare, in quella che è ad una volta la più bella e la più ricca, gli errori dei governi passati, errori di cui la rivoluzione non è responsabile, ci hanno trasmesso la deplorabile eredità della guerra civile. Ma il valore dei nostri soldati e l'abilità, la fermezza ed il tatto delicato del degno capo che vi comanda, secondati dall'esercito di riserva dei volontari del paese, i quali rendono nobili servizi alla causa dell'unione, termineranno col soffocarla prontamente. Al tempo stesso la pace si ristabilirà sul fondamento durevole delle riforme liberali che sono reclamate dallo spirito dell'epoca, dalla giustizia e dall'umana coscienza. Cittadini nati in lontane regioni converranno qui a fare le leggi, e finalmente, pur studiando di non colpire a morte con disposizioni affrettate ed inconsulte la proprietà delle Antille, noi giungeremo a frangere le catene della schiavitù.

Il cambiamento compiuto ed improvviso che si è operato nella Spagna, rovesciando un trono secolare, precipitando per sempre una dinastia da questo trono e distruggendo il diritto convenzionale per sostituirvi il vero diritto, non ha alterato per nulla (il governo è lieto di dichiararlo) le nostre buone relazioni di alleanza e di amicizia colle potenze civili del mondo. Al contrario, talune fra esse hanno aumentate per noi le loro simpatie giudicandoci più degni della grande famiglia umana ed accomunandoci alla grande repubblica delle nazioni europee, dalla quale la nostra intolleranza religiosa ci aveva tenuti segregati finora. Per tal modo avvenne che parecchi sovrani, e quegli stessi i quali avevano più tardato a riconoscere la personificazione monarchica del regime scaduto, hanno già riconosciuta in maniera solenne la legittimità intera e perfetta del cambiamento che abbiamo operato.

Questo è in riassunto ciò che abbiamo fatto e che desideriamo sia consacrato da voi per il bene della patria, perchè la rivoluzione raggiunga compiutamente il suo scopo e perchè le sue conquiste sieno solide e permanenti. Voi sapete, o signori, colla tranquilla imparzialità e l'alto discernimento che vi caratterizzano stimare il valore dei nostri atti. Ma qualunque debba essere il vostro giudizio, siamo sicuri, che renderete giustizia alla lealtà delle nostre intenzioni, alla onestà delle nostre vedute ed alla sincerità del sentimento patriotico che vi ha data la forza di durare nella nostra carriera così breve, è vero, ma così agitata e laboriosa.

Fare una delle rivoluzioni più radicali e più profonde che sieno registrate negli annali moderni e compierla senza che un solo istante prevalesse l'anarchia; stabilire nel loro più ampio significato ed immediatamente tutte le libertà senza la più leggiera commozione; respingere con fortuna e moderazione gli attacchi violenti e gli assalti impetuosi di cui l'opera nostra comune fu fatto l'oggetto; applicare per la prima volta alla nostra Spagna, fra la confusione ed il rumore cagionato dalla caduta di istituzioni politiche, in mezzo a perverse manovre delle fazioni e di fronte alle sinistre minaccie della guerra civile; applicare un sistema appena tentato ed ancora insufficientemente conosciuto presso le nazioni le più avanzate, cioè a dire il sistema del suffragio universale, ed applicarlo con una regolarità insperata e di felicissimi risultamenti; conservar intatto per consegnarvelo, tal quale ve lo consegniamo rispettosamente e senza che esso abbia subìto il minimo attentato, il sacro deposito dell'autorità, della libertà e dell'ordine che venne confidato dalla forza degli avvenimenti e dall'istinto conservatore della società alla vigilanza della dittatura morale che noi abbiamo esercitata e che ora abdichiamo in vostre mani, queste cose ed altre che ommetto per non abusare della vostra benevole attenzione, indicano che la Provvidenza ha benedetta la santa opera della rivoluzione che voi condurrete a felice coronamento.

Tutte queste cose faranno comprendere a quanti sono gelosi della nostra prosperità e della nostra gloria che la nazione è preparata a fissare la sua propria sorte ed a disporre dei suoi destini mediante l'esercizio della sua sovranità. Permetteteci dunque, nel terminare, di felicitarci, non già che i membri del governo ostentino dei meriti senza valore e dei servigi che meritino appena di essere ricordati, ma di felicitarci che per un capriccio della sorte noi abbiamo potuto associare i nostri nomi modesti agli inizii di un'êra nuova che deve essere un'êra di rigenerazione e di felicità per questo popolo generoso.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 14:

Ieri sera S. A. R. la Principessa Margherita interveniva al ballo di ragazzi che ebbe luogo alla *Casina dell'Unione*.

La festa, come le precedenti, riuscì brillantissima. S. A. R. volle che le fossero presentati uno ad uno tutti i ragazzetti ed accettò da essi, con quella bontà e quella grazia che le sono proprie, il regalo di una bomboniera.

Notavasi al ballo la presenza di S. A. il Principe Ereditario di Sassonia-Meiningen, che si fregiava del gran cordone dei S. Maurizio e Lazzaro, e di S. A. granducale il Principe di Baden.

S. A. R. la Principessa di Piemonte si ritirava nei suoi appartamenti prima della mezzanotte.

— I giornali di Torino pubblicano l'elenco degli espositori di vino stati premiati alla fiera di Gianduja con medaglie d'argento e di bronzo e con menzioni onorevoli.

Dopo l'elenco troviamo le seguenti osservazioni generali che il giurì si è creduto in dovere di fare nell'interesse della Società Gianduja e della patria vinificazione:

1° Il giurì ha constatato con soddisfazione un progresso nella trasparenza dei vini ed un numero minore di quelli torbidi o foschi che non nelle esposizioni precedenti.

Tuttavia gli duole che alcuni produttori persistano a fare vini rossi *spumanti* o *pizzicanti*, come pure che si producano ancora vini rossi che sono dolci, malgrado i ripetuti suggerimenti dati in occasione di precedenti concorsi.

2° Il giurì avrebbe desiderato di trovare maggior numero di *vini da pasto*, i quali sarebbero più vantaggiosi pei produttori e pella nazione. Perciò si crede in obbligo di esortare i proprietarii di vigne a non più sforzarsi di fare *vini di lusso* o *liquorosi* con uve che sono dalla loro natura e dalla loro giacitura destinate a produrre ottimi vini da pasto, ma che sono incapaci di fare veri vini di lusso.

3° Gli rincrebbe d'aver rinvenuto un poco scarsi i veri tipi delle grandi famiglie denominate da uve distinte di certe località, come per esempio, *nebbioli*, *grignolini*, ecc.

4° Esorta tutti i produttori a non più dare ai loro vini nomi stranieri od inesatti ed a smettere i tentativi d'imitazione di vini tanto nazionali che esteri, adoperandosi invece a rialzare la reputazione ed i caratteri originali delle singole località.

5° Il giurì termina raccomandando ai signori premiati di indicare nei loro cataloghi e cartellini come ricompensati quei soli vini che hanno realmente ottenuto una ricompensa, e di astenersi d'estendere tale indicazione a qualsiasi altro vino.

— Il *Partito nazionale* di Bologna annunzia che quella Cassa di Risparmio ha destinato di elargire la somma di lire 2,500 a favore delle Società di mutuo soccorso di quella città e provincia. La detta somma sarà divisa in un premio di lire 1,000, due premii di lire 500, ed altri piccoli premii tolti dalle rimanenti lire 500. L'aggiudicazione dei premii è affidata ad una Commissione composta di azionisti e di due membri del Consiglio di amministrazione.

---

mandati dalla provvidenza a rompere il ghiaccio sotto gli uffizi, e la gratitudine non ha confine quando è veramente sentita. Ma lasciamo le celie: Se il *festival* non ci fu che a lettere grosse sui cartelloni appiccicati alle mura della città; se i corsi riuscirono freddi, se le maschere si fecero distinguere pel numero esiguo, i veglioni del teatro della Pergola riuscirono ottimamente per brio, vivacità, e affluenza di persone di ogni ordine, da quello in fuori della gente che guasta; che forma un ordine specialissimo composto d'ingredienti tolti da tutti gli altri. Anco i *bals parés et masqués* del teatro delle Logge in sull'ultimo si fecero vivi: ossia acquistarono brio man mano che perdevano la pudica timidezza dei giorni infantili. Dicono che tra non molto non avranno nulla da invidiare ai loro maggiori dello *Scribe* di Torino. Se ciò sia bene o male non so; ma so benissimo che il predicatore di San Gaetano, o di Santa Maria Novella non ne sarebbero contenti. Anco la fiera dei vini riuscì passabilmente; e il concorso grande di curiosi, sebbene l'entrata fosse a pago, prova che l'idea fu ben accolta, e che in progresso potrà avere migliore svolgimento. Non saprei dire se alla stregua di coloro che si condussero sotto le loggie di Mercato Nuovo durante la fiera debbano giudicarsi numerosi i contratti di compra e vendita. Gettando un'occhiata ai prezzi segnati sulle bottiglie e sui fiaschi, e ammessa con cieca fede la squisitezza del contenuto, mi parvero piuttosto elevati. A volere veramente che la cosa attecchisca in avvenire converrebbe fare in guisa che la bontà della merce andasse sempre congiunta colla tenuità del prezzo. Bisognerebbe che fra la direzione benemerita della fiera e gli espositori si convenisse che i prezzi dei vini dovessero essere, come dicono, d'eccezione. Il che farebbe ognuno desideroso di procacciarsene, sapendo benissimo che passata l'occasione favorevole non torna più per un'intera annata. Se no, non v'ha ragione plausibile di esporre al pubblico, incontrando spese, e disagi, e rischi, nè pel pubblico di comprare in fretta e in furia, tra il suono delle fanfare e le gomitate dei vicini quello che si può procacciare comodamente, forse a miglior mercato, in ogni tempo dell'anno.

Osservazione analoga a questa mi venne fatta alla fiera di sotto gli Uffizi; e la noto qui perchè se buona e opportuna ne sia tenuto conto in avvenire. Nessuna cura si è data la Società del Carnevale di regolare codesta fiera, o per parlar più esatto, di predisporla in modo che così nel complesso come nelle parti sue risponda a un fine utile e sia gradevole alla vista. La libertà è ottima cosa; e quella lasciata a coloro che elevarono lor botteghe posticcie sotto gli Uffizi intorno al modo di costruirle e di ornarle necessarissima. — Ma un po' di scelta nella qualità dei generi da porre in vendita non guasterebbe punto; e si eviterebbero le ripetizioni che tolgono varietà all'insieme, e portano concorrenza nocevole tra' venditori. Ciò per altro che più importa a senso nostro sarebbe questo: che nella fiera di sotto gli Uffizi non si accogliessero se non generi da vendersi a prezzi inferiori dell'ordinario; e possibilmente scelti tra quelli che in maggior quantità si sogliono consumare dalla gente perchè d'uso più necessario o indispensabile. È indubitato che per tal guisa i cittadini accorrerebbero in folla grande non solo per vedere ma per comprare, e i venditori si troverebbero stimolati di più in più a fare sfoggio di botteghe meglio arredate che non furono quelle di quest'anno; chè davvero lasciarono assai a desiderare.

Alle feste pubbliche andarono all'unissono le private; e le sale patrizie e le signorili non sfolgoreggiarono di luce, nè echeggiarono di suoni, nè si rallegrarono con danze o conviti.

Da uno o due infuori che aprirono le sale sontuose alla *fine fleur* della società elegante, tutti gli altri ne sprangarono le porte a doppia mandata; e le belle dame e gli azzimati garzoni ebbero con ciò un saggio anticipato delle astinenze quaresimali. Certo che si saranno ricattati tra le piccole brigate e ne' ritrovi misteriosi; ma l'*étalage* delle ragunate romorose, dove lo sfarzo di ricche vesti e di gemme preziose va congiunto con l'ostentazione di bellezze che la pudicizia vuol celate altrove, e dove un delizioso abbandono, una libertà di movimenti e di propositi rompono la monotonia del vivere quotidiano, ne' piccoli crocchi non si rinviene.

Del resto non crediate ch'io sia nemico dei balli eleganti e numerosi, nemico della folla elegante e profumata che vi piglia parte; tutt'altro: mi piace la gioia, mi piace il lusso; mi piace l'abbandono nelle sale dorate; mi piaciono pur anco le bellezze che dovrebbero stare celate, e non lo sono; e senza saper ballare non sarei io di certo che decreterei la soppressione dei balli. Solo vorrei che come compaiono al di fuori, così fossero al di dentro i felici che a quelle feste convengono; nè vorrei rispetto ad essi ripeter con Enrico Heine:

> Habits noirs, bas de soie,
> Manchettes blanches et cérémonieuses
> Discours doucereux, embrassades,....
> Ah! s'ils avaient seulement des cœurs!
>
> Des cœurs dans le sein, et de l'amour,
> De l'amour brûlant dans le cœur....
> Ah! je suis assourdi par leur ramage,
> Ramage mensonger d'amour.

Tanto più che, al pari dell'umorista tedesco, io non penso per ora di lasciare la pianura per la montagna, i luoghi popolosi per i solitari, la gente tirata a pulimento per quella che ancora serba la ruvidezza natìa. Se altrimenti fosse, io potrei continuare sino alla fine collo scrittore dei *Reisebilder*, il canto che suona così:

> Je veux gravir les montagnes
> Où sont de pieuses cabanes,
> Où la poitrine respire avec liberté,
> Où souffle un air plus libre.
>
> Je veux gravir les montagnes
> Où s'élancent les sombres sapins,
> Où les ruisseaux murmurent, où les oiseaux chantent,
> Où les nuages passent avec fierté.
>
> Adieu, salons polis!
> Hommes polis! dames polies!
> Je veux gravir les montagnes
> Et laisser sous mes pieds votre fourmilière.

Ma senza salire la montagna mi piace quando in mezzo a questo pandemonio rinvengo in cerchia ristretta cordialità, gaiezza, buon gusto senza sicumera, senz'uggia, con quell'abbandono confidente che non vi gela il sorriso sul labbro, nè vi mozza in gola la libera parola. Egli è perciò che tra i rumori del carnevale mi tornò piacevolissima la serata passata nel Collegio Tedesco. Della quale vogliamo toccare qui brevemente per soddisfare ad un antico debito che avevamo di parlare cioè di questo collegio e della gentile Fanny Tedesco valentissima suonatrice di pianoforte. La serata era destinata principalmente a far gustare a un eletto uditorio gli armoniosi concenti che sapevano trarre dalle corde sonore le alunne della signorina Tedesco. Le quali eseguendo alcuni pezzi di eccellenti compositori con grande maestria fecero di per se sole l'elogio più bello che far si possa ad una maestra; talchè non dubitiamo affermare che la signora Tedesco è destinata ad occupare uno dei primi posti fra i maestri di pianoforte della nostra città. È inutile dire che la signorina Tedesco ebbe parte anch'essa, e parte principale in questa serata eseguendo magistralmente a più riprese musica classica e moderna, piena di difficoltà. Nell'*Ouverture d'Egmont* di Beethoven, op. 84, ella fu meritamente applaudita insieme col maestro F. Fiedler che l'accompagnava; ma più specialmente nel *Carnevale di Roma* di Godfroid ella seppe entusiasmare l'uditorio che ammirò nell'esecutrice delicatezza squisita, forza e agilità insieme congiunte. Finito il concerto cominciarono le danze, iniziate dagli stessi convittori, e continuate fino ad ora avanzata della notte. Fu una festa di famiglia che l'egregio professor Tedesco volle dare agli alunni del proprio collegio, e riuscì in tutto a renderla piacevolissima.

E qui mi fermo per oggi.

Arturo.

— Nella rivista americana dell'*Eco d'Italia* del 29 gennaio leggesi quanto segue:

Nel corso dell'anno 1868 sbarcarono in New York 937 italiani e nel passato trimestre, cioè dal 1° ottobre al 31 dicembre, furono ricevute a quest'ufficio postale 11,761 lettere provenienti dall'Italia. Questa cifra è eccessiva in confronto del movimento degli anni scorsi, l'incremento nel movimento postale fra qui e l'Italia è dovuto in gran parte ai beneficii che ci ridondano dal trattato postale testè conchiuso per iniziativa dall'egregio sig. comm. Marcello Cerruti.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Lisbona, 16.

Si ha da fonte paraguaiana che Lopez, dopo il combattimento del 27 dicembre, si ritirò col suo esercito nell'interno del paese. Angostura capitolò il 30 dicembre per mancanza di viveri. I Brasiliani occuparono la città dell'Assunzione che era rimasta deserta. Il generale Caxias non permise agli alleati Argentini e Orientali di entrare in quella città; per conseguenza insorsero gravi contese fra i generali alleati. Tutta la popolazione e i ministri esteri hanno seguito Lopez, il quale possiede grandi risorse per continuare la lotta. L'esercito alleato è ridotto a 11,000 uomini.

Parigi, 16.

Chiusura della Borsa.

	15	16
Rendita francese 3 %	71 32	71 42
Id. italiana 5 %	57 40	57 50
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	472 —	477 —
Obbligazioni	233 —	233 50
Ferrovie romane	47 50	48 —
Obbligazioni	119 —	118 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	51 —	52 50
Obbligazioni ferr. merid.	165 —	168 —
Cambio sull'Italia	3 1/2	3 1/4
Credito mobiliare francese	288 —	290 —
Obblig. della Regia Tabacchi	437 —	441 —

Vienna, 16.

Cambio su Londra . . . . . . — — 122 —

Londra, 16.

Consolidati inglesi 93 1/8 93 1/8

Lisbona, 16.

Si ha da fonte brasiliana che la guerra è terminata e che Lopez è fuggito nella Bolivia.

Madrid, 16.

La *Correspondencia* dice che nei circoli parlamentari si parla favorevolmente dell'idea d'incaricare Prim, Topete e Serrano di formare un nuovo Ministero. I ministri probabili sarebbero Rivero, Ulloa, Cantero, Silvero e Martos. Rios Rosas sarebbe eletto presidente delle Cortes.

La *Correspondencia* dice che l'Inghilterra accetterebbe in massima la candidatura del Re Ferdinando colla restrinzione che rinunciasse ad ogni diritto eventuale al trono di Portogallo per sè ed i suoi eredi.

Londra, 16.

Apertura del Parlamento. — Il discorso della Regina constata che le relazioni colle potenze estere sono amichevoli: crede che le potenze condividano francamente il desiderio della Regina in favore della pace; dice che le cure di S. M. saranno sempre consacrate a questo oggetto importante. Il discorso soggiunge: « D'accordo coi miei alleati, mi sono sforzata con una amichevole mediazione di regolare il conflitto sorto tra la Turchia e la Grecia. Godo di vedere che questi sforzi riuniti servirono ad impedire che la tranquillità dell'Oriente venisse seriamente turbata. » Il discorso accenna alle trattative col Gabinetto di Washington per regolare le questioni pendenti; esamina quindi le questioni interne che verranno sottoposte al Parlamento, specialmente quella della Chiesa d'Irlanda.

Parigi, 16.

La *France* pubblica in un articolo intitolato: *Il sentimento francese*, nel quale dice che si crede di vedere dietro l'affare del Belgio la mano della Prussia. Soggiunge: Fa d'uopo che all'estero si sappia che la Francia è stanca della situazione incerta e precaria delle nostre relazioni estere, la quale non è nè la pace, nè la guerra. Nessuno è più sinceramente pacifico di noi, ma questo stato d'incertezza, che compromette tutti gli interessi e allarma tutti gli animi, è veramente intollerabile. È tempo che se ne esca.

Il *Public* dice che non esiste una questione belga, ma bensì una questione economica grave posta inopportunamente dal Ministero belga. Non si sa se essa verrà risolta con legittime rappresaglie da parte della Francia o colla caduta del gabinetto di Bruxelles.

La *Patrie* pubblica pure un articolo il quale biasima l'attitudine del Belgio.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 16 febbraio 1869, ore 1 pom.

Continua il dominio della corrente polare, e la calma del Mediterraneo.

Il barometro si è alzato da 0 a 6 mm. dal centro verso il sud, e si è abbassato da 0 a 2 mm. dal centro verso il nord.

A Gibilterra mare grosso e forti venti di Levante.

A Moncalieri questa notte è apparsa luce di aurora boreale.

Continua il buon tempo; e coperto nel nord.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 16 febbraio 1869.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 767,5	mm 766,5	mm 767,7
Termometro centigrado	2,0	14,0	6,0
Umidità relativa	80,0	36,0	78,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione	SE	SE	SE
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 14,0

Temperatura minima 0,0

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *La contessa d'Amalfi.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Serafina (la devota).*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Comp. francese di E. Meynadier rappresenta: *Les inutiles.*

TEATRO ROSSINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di Raffaello Landini rappresenta: *La notte del 5 gennaio* 1850 — *Gli studenti di Padova.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 17 *febbraio* 1869)

VALORI	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corr. L	Fine corr. D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god. 1 genn. 1869		»	»	59 20	59 17	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. 1 ott. 1868		»	»	80 30	80 20	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . » Id.		36 80	36 70	»	»	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		»	»	»	»	»	»	82 60
Obb. 6 0/0 Regia Tabacchi 1868 Titoli provvisori (oro) . . . . . » 1 genn. 1869	500	»	»	435 1/2	435 1/4	»	»	»
Az. Regia coint. Tab (ag. in oro) »	500			627	626			
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . » 1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 » id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1660
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 genn. 1869	1000	1750	1740	»	»	»	»	»
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc. » 1 luglio 1868	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 delle suddette . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 luglio 1868	420	»	»	202	200	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento) . » 1 genn. 1869	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD » id.	500	»	»	»	»	»	»	168
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento) . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 genn. 1869	500	»	»	287	286	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . » 1 ott. 1868	500	»	»	174	173 3/4	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 » id.	505	»	»	»	»	»	»	447
Dette in serie picc . . . . . » id.		»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie non comp. . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli in oro (liberate) . . . . »	150	»	»	»	»	»	»	120
Detto liberato . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	59 50
3 0/0 idem . . . . » 1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	37
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »		»	»	»	»	»	»	82
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in . . .	250	175	174	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 80	25 78
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 3/4	103 37
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		»	20 77
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 59 17 1/2 - 20 fine corrente. — Az. Tab. aggio in oro 630, 628, 627 1/2, 627 — Obbl. 6 0/0 Regia Tab. 435 1/2 — Napoleoni d'oro 20 74 contanti.

Il sindaco: A. MORTERA.

Citazione per pubblici proclami.

Agli onorevoli signori presidente, procuratore del Re e giudici del tribunale civile di Matera.

Signori,

Il reverendo Capitolo e Clero di Montepeloso, rappresentato dal suo procuratore *ad lites* signor Giacomo canonico Chiarelli, domiciliato in Montepeloso,

Espone:

Che il prelodato Corpo morale tiene un gran numero di debitori di rendite, censi, canoni ed altre prestazioni perpetue che si desumono dal qui annesso notamento a base di due quadri, resi esecutivi dall'intendente di quel tempo, ora prefetto, entrambi con la data del 31 luglio 1839 (1), (2), contro de' quali debitori rendesi espediente ed urgente rinnovare i titoli, giusta le disposizioni dell'articolo duemila cento trentasei del Codice civile, con citarli a comparire innanzi al pretore di Montepeloso nel mattino di lunedì, giorno dieci del mese di maggio dell'entrante anno mille ottocento sessantanove, 1869.

E siccome la citazione ne' modi ordinarii rendesi sommamente difficoltosa, atteso il gran numero delle persone da citarsi, così il Capitolo fa istanza, perchè a norma del disposto nell'articolo centoquarantasei del Codice di procedura civile piaccia al tribunale autorizzare la citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii, e nel giornale ufficiale del Regno, designando inoltre alcuni de' convenuti, cui debba denunziarsi la citazione ne' modi ordinarii. I titoli da rinnovarsi, le rendite e le prestazioni dovute, i nomi de' debitori e le rispettive qualità, nonchè il domicilio di essi emergono dal suddetto notamento e quadri.

(1) Numero cinquemila ottocento quarantasei, registrato a Potenza li trentuno luglio 1839, libro undici, volume cento trentasei, foglio novanta verso, casella quarta, con centesimi ottantacinque, Torallo.

(2) Numero cinquemila ottocento quarantaquattro, registrato a Potenza li trentuno luglio 1839, libro undicesimo, volume centotrentasei, foglio novanta, casella seconda, con centesimi ottantacinque, Torallo.

Matera, dieci dicembre mille ottocento sessantotto.

Il procuratore, firmato: Giuseppe Lacovara.

Letta la soprascritta dimanda con la nota de' reddenti;

Ordina passarsi al Pubblico Ministero per la sua requisitoria, onde farsene poi proposta in Camera di Consiglio.

Da Matera, 19 dicembre 1868.

Il presidente del tribunale Carlo Mantesi.

Il procuratore del Re:

Vista la dimanda;

Letta la dimanda del presidente di questo tribunale;

Visto gli articoli duemila centotrentasei del Codice civile e centoquarantasei procedura civile;

Considerando che la citazione pel lungo numero de' reddenti deve ritenersi sommamente difficile, ma considerato altronde che è pur necessario che lo scopo si raggiunga, epperò, attese le condizioni topografiche, e la qualità delle persone;

Chiede:

Che il tribunale si compiaccia di autorizzare la citazione ai sensi del surriferito articolo, eccettuando per quei maggiori redddenti, che il tribunale crederà nella sua giustizia, che la citazione si faccia direttamente, e provvedendo che gli avvisi siano non solamente spediti ai sindaci de' rispettivi comuni, ove domiciliano i reddenti, ma che i sindaci stessi diano conoscenza ai citati dell'editto con pubblico bando.

Matera, 21 dicembre 1868.

Firmato: D'Afflitto.

Il tribunale civile di Matera:

Letta la presente dimanda col notamento de' reddenti allistati nel rispettivo quadro;

Atteso che la citazione di cui si tratta è sommamente difficile pel numero delle persone da citarsi;

Veduto l'articolo centoquarantasei Codice di procedura civile;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero;

Autorizza la citazione per gl'individui segnati nel notamento annesso al soprascritto ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii della provincia di Basilicata e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Ordina che la citazione sia fatta ne' modi ordinarii pe' maggiori reddenti Nicola de Luca e Michele Matera fu Giuseppe, domiciliati in Montepeloso; ed ordina inoltre che tanto il notamento de' convenuti reddenti, che il presente provvedimento siano affissi nell'albo pretorio de' comuni compresi nel territorio della giurisdizione del tribunale, ove essi convenuti domiciliano.

Fatto e deliberato oggi ventuno dicembre mille ottocento sessantotto da' signori Carlo Mantesi, presidente, Arcangelo Molinari e Francesco de Felice, giudici, presente Michele Messina, vice cancelliere.

N. 2856 della quitanza.

Addì ventuno dicembre 1868, ricevuto per dritti di scritturazione in facciate cinque e carta sulla presente, lire cinque e centesimi novantacinque. S. Netosi. 296

Annua Terraggiera

OSSERVAZIONI. — *Per l'intiera osservazione deve contenere per tutti i debitori la seguente epigrafe: Tutte le terre incolte che chiamansi saldoni, e quelle che restano in riposo secondo le diverse vicende di coltura, la di cui erba si appartiene al Capitolo e clero, di unita a quella della Parata, ossia Luadrone, che è quel luogo sempre saldo, ove sono costruiti gli ovili per gli animali; quali estensioni di erbaggio formano li così detti Jazzi, che si affittano dal clero suddetto in ogni anno tanto ai cittadini che ai forestieri.*

N° d'ordine	Nomi e Cognomi degli attuali possessori e reddenti capitolari	Domicilio	Condizione	Titoli	Fondo sul quale è dovuta la prestazione: Natura	Situazione	Estensione (Ett. Are Cent.)	Qualità e quantità dell'annuale prestazione
1	Canio Calia fu Giuseppe					Lamalevante	1 63 52	
2	Eredi di Agostino Rizzi					»	22 89 28	
3	Eredi di Pietro Eletto					»	1 02 28	
4	Michele Taccogna fu Girolamo					»	1 63 52	
5	Nicola Mascolo fu Giacomo					»	2 04 40	
6	Eredi di Filippo Mascolo					»	2 45 28	
7	Eredi di Michele Porfido					»	1 63 62	
8	Giovanni Tamburrino fu Canio					Serino	3 27 04	
9	Fedele Romano fu Battista					»	6 13 20	
10	Nicola Deluca fu Saverio					»	14 71 08	
11	Michele Matera fu Giuseppe					»	4 90 56	
12	Gerardo Morena fu Domenico					»	1 63 52	
13	Nicola Deluca fu Saverio					Capiocionna	33 11 28	
14	Domenico Mazza					»	2 86 16	
15	Michele Matera fu Giuseppe					»	6 28 48	
16	Giovanni Lamorte fu Domenico					»	7 15 40	
17	Michele Palombella fu Saverio					»	4 90 46	
18	Filomena Barile fu Felice					»	3 27 04	
19	Regio Demanio per S. Chiara					»	8 17 60	
20	Domenico Schirone fu Vito Ant.					»	6 94 96	
21	Giuseppe Demuro fu Franc. Paolo					»	28 61 60	
22	Gerardo Morena fu Domenico					»	» 81 76	
23	Eredi di Michele Polini					Lame	26 98 08	
24	Nicola Lorusso fu Saverio					»	13 49 04	
25	Idem					»	5 31 44	
26	Idem					»	1 83 96	
27	Francesco Morena fu Giuseppe					»	1 63 52	
28	Eredi di Giacomo Morena					»	1 22 64	
29	Eredi di Felice Altieri					»	2 24 84	
30	Paolo Parente					»	1 43 08	
31	Eredi di Nunzio Lopriore					»	18 80 48	
32	Idem					»	4 08 80	
33	Michele Gurrado	Montepeloso	Colono	Catasto del 1753. Platea dei beni del Capitolo del 1678 Quadro esecutivo del 31 luglio 1839. Sentenze di diverse epoche, posteriori al 1839.	Seminatorio	»	11 44 64	Mezza covertura colla riduzione del quinto di quanto, e di ciò che si semina.
34	Francesco Schinco					»	4 49 68	
35	Giuseppe Marino fu Antonio					»	2 04 40	
36	Michele Chiaravalle fu Paolo Rocco					»	1 22 64	
37	Francesco Chiaravalle fu Paolo Rocco					»	2 45 28	
38	Carlo Santomauro fu Nicola					»	2 04 40	
39	Rosina d'Amati fu Giovanni					»	5 31 44	
40	Domenico Gaudio fu Luigi					»	1 02 20	
41	Laura M.a Capezzera fu Lorenzo					»	0 81 76	
42	Giuseppe Demuro fu Franc. Paolo					Frammarino	32 70 40	
43	Franc. Paolo Demuro di Giuseppe					»	36 60 96	
44	Biagio Orlandi fu Domenico					»	65 40 80	
45	Francesco Leone fu Giacomo					»	3 37 26	
46	Michele Passidomo fu Pietro					»	4 49 68	
47	Michele di Nardo fu Raffaele					»	2 04 40	
48	Domenico Camele fu Nicola					»	3 06 60	
49	Nicola Coniglio					»	6 13 20	
50	Gerardo Gabriele fu Francesco					»	5 72 32	
51	Eredi di Saverio Santomauro Seiumo					»	1 63 52	
52	Giuseppe Marino fu Antonio					»	5 72 32	
53	Nicola d'Amati fu Giovanni					»	4 90 56	
54	Luigi Mutri					»	2 24 86	
55	Giov. Piatto fu Carminantonio					»	2 04 40	
56	Nicola Caserta fu Vito					»	2 04 40	
57	Matteo Lasala fu Michele					»	2 24 80	
58	Nicola Nacucchio					»	5 92 76	
59	Eredi di Salvatore Barbaro					»	6 13 20	
60	Domenico Mazza					»	1 22 64	
61	Pietro Boffilo fu Bernieri					»	2 35 06	

Annua Terraggiera

N° d'ordine	Nomi e Cognomi degli attuali possessori e reddenti capitolari	Domicilio	Condizione	Titoli	Fondo sul quale è dovuta la prestazione: Natura	Situazione	Estensione (Ett. Are Cent.)	Qualità e quantità dell'annuale prestazione
62	Eredi di Luca Mangieri					Frammarino	3 37 26	
63	Eredi di Michele Polini					»	5 31 44	
64	Pietro Pennacchia					»	5 92 76	
65	Fratelli Palombella fu Saverio					Lamia	173 33 12	
66	Idem					»	40 88 00	
67	Eredi di Ettore Corniola					»	2 04 40	
68	Idem					»	20 03 12	
69	Idem					»	4 49 68	
70	Biagio Orlandi fu Domenico					Basentiello	20 44 00	
71	Idem					»	4 49 68	
72	Idem					»	15 94 32	
73	Idem					»	13 89 92	
74	Idem					»	36 79 20	
75	Biagio Orlandi fu Domenico					»	18 80 48	
76	Idem					»	13 49 14	
77	Michele Ingallati fu Andrea					»	32 70 40	
78	Idem					»	10 22 00	
79	Eredi di Agostino de Muro					»	00 93 68	
80	Idem					»	00 69 12	
81	Idem					»	00 52 80	
82	Idem					»	0 94 96	
83	Idem					»	00 26 40	
84	Idem					»	10 26 40	
85	Francesco d'Amati di Saverio					»	73 58 40	
86	Canio Potenza fu Francesco					»	8 58 48	
87	Francesco Demartino fu Pietro					»	14 30 10	
88	Michele Polini fu Nicola					»	5 92 76	
89	Marianna Potenza fu Francesco					»	5 92 76	
90	Michele Ingallati fu Andrea					»	2 82 16	
91	Luca Lapelosa fu Gius. Nicola					Scarientariello	17 57 84	
92	Idem					»	7 76 52	
93	Idem					»	9 39 64	
94	Eredi di Leonardantonio Lapelosa	Montepeloso	Colono	Catasto del 1753. Platea dei beni del Capitolo del 1678. Quadro esecutivo del 31 luglio 1839. Sentenze di diverse epoche, posteriori al 1839.	Seminatario	»	8 17 60	Mezza covertura colla riduzione del quinto di quanto, e di ciò che si semina.
95	Idem					»	3 67 92	
96	Canio Potenza fu Francesco					»	3 67 92	
97	Gerardo Gabriele fu Francesco					»	3 06 60	
98	Canio Coniglio fu Giuseppe					»	3 27 04	
99	Francesco Chiaravalle fu Paolo Rocco					»	2 24 84	
100	Michele Chiaravalle fu Paolo Rocco					»	1 02 20	
101	Eufemia Mascolo					»	3 27 04	
102	Francesco Demartino fu Pietro					»	3 27 04	
103	Antonio Calia					»	0 40 88	
104	Canio Potenza fu Francesco					»	34 33 92	
105	Idem					»	36 79 20	
106	Giuseppe Valerio					»	4 49 68	
107	Felice Orlandi fu Domenico					»	45 96 80	
108	Eredi di Felice Cancellara					Lamapenna	0 78 48	
109	Idem					»	70 88	
110	Idem					»	82 96	
111	Idem					»	78 40	
112	Idem					»	16 32	
113	Idem					»	61 60	
114	Idem					»	33 92	
115	Felice Orlandi fu Domenico					»	183 96 00	
116	Idem					»	42 93 68	
117	Idem					»	26 98 08	
118	Eredi di Saverio Orlandi					»	106 31 80	
119	Idem					»	151 25 50	
120	Pietro Demuro fu Michele					Porcoro	75 62 80	
121	Giovanni Tamburrino fu Canio					»	20 44 00	
122	Michele Stasi					»	09 20	
123	Eredi di Francesco Antonio Tamburrino					»	29 02 48	
124	Idem					»	5 72 32	
125	Giuseppe Amati fu Francesco					Monteverdese	92 00	
126	Idem					»	05 60	

Annua Terraggiera

N° d'ordine	Nomi e Cognomi degli attuali possessori e reddenti capitolari	Domicilio	Condizione	Titoli	Fondo sul quale è dovuta la prestazione — Natura	Situazione	Estensione (Ett. Are Cent.)	Qualità e quantità dell'annuale prestazione
127.	Nicola sac. Orlandi di Giovanni.					Monteverdese	2 45 28	
128.	Gerardo Pettinato					»	1 22 64	
129.	Luca Nardillo					Bosco	52 76	
130.	Idem					»	0 88 00	
131.	Idem					»	52 80	
132.	Idem					»	97 44	
133.	Eredi di Roberto Lucibelli					»	48 32 84	
134.	Idem					»	123 45 76	
135.	Giovanni Tamburrino fu Canio					»	8 17 60	
136.	Idem					»	5 92 76	
137.	Idem					»	71 54 00	
138.	Domenico Suriano fu Antonio					»	8 17 60	
139.	Eredi di Nicola Verrascina					»	20 44 00	
140.	Gerardo Morena fu Domenico					»	61 32 00	
141.	Idem					»	20 44 00	
142.	Eredi di Leonardo Antonio Lapelosa					»	43 33 28	
143.	Idem					»	33 11 28	
144.	Idem					»	14 30 10	
145.	Rosa d'Amati fu Giovanni					»	4 90 56	
146.	Idem					»	62 32 00	
147.	Raffaele Polini fu Michele					»	16 35 20	
148.	Pietro Vincenzo Demuro di Saturnino					»	4 08 80	
149.	Giuseppe Palombella fu Dom.					S.ª Caterina	4 90 56	
150.	Gerardo Morena fu Domenico					»	3 27 04	
151.	Francesco Demartino fu Pietro.					Carpinelli	4 08 80	
152.	Pietro Demuro fu Michele					»	17 57 84	
153.	Idem					»	4 08 80	
154.	Giuseppe Procaccio					»	0 45 99	
155.	Saverio Paciello					»	0 45 99	
156.	M.ª Giuseppa Paciello					»	0 45 99	
157.	Pietro Petruccelli					»	0 45 99	
158.	Angiolo Mascolo					»	0 45 99	
159.	Eredi di Felice Figliuolo					»	0 45 99	
160.	Carlo Altieri					»	0 45 99	
161.	Giuseppe Galgano					»	1 63 52	
162.	Michele Galgano					»	1 63 52	
163.	Angelo Antonio Galgano					»	1 63 52	
164.	Giuseppe Ferrara					Carpiniello	1 63 25	
165.	Nicola Mastromatteo fu Michele					»	2 45 28	
166.	Eredi di Michele Mastromatteo.					»	2 04 40	
167.	Nicola Maria Lucariello					»	3 67 92	
168.	Giambattista Galgano					»	5 72 32	
169.	Pietro Pennacchia					»	1 22 64	
170.	Giuseppe Nicola Grieco					»	3 67 72	
171.	Canio Potenza fu Francesco					»	0 81 66	
172.	Rosa Paulicelli fu Domenico					»	4 90 56	
173.	Giuseppe Santo Galgano fu Vito					»	6 94 96	
174.	Giuseppe Valerio					Giardino	5 72 32	
175.	Nicola Ricciardelli fu Salvatore.					»	5 31 44	
176.	Giuseppe Mascolo fu Saverio					»	1 63 52	
177.	Giovanni Tamburrino fu Canio.					»	69 28 53	
178.	Eredi di Paolo Amato					»	2 86 16	
179.	Battista Pisani fu Antonio					»	0 81 76	
180.	Cesare Colasuonno di Michele.					»	2 45 28	
181.	Antonio Alloggio fu Nicola					»	4 49 68	
182.	Gaetano Colasuonno fu Donato.					»	4 08 80	
183.	Gaetano Ceruzzi fu Filippo					»	6 54 08	
184.	Rosa d'Amati fu Giovanni					»	8 17 60	
185.	Vincenza Lasaponara					»	9 40 24	
186.	Raffaele Dolce fu Nicola					Torretta	2 45 28	
187.	Raffaele Ortolano fu Gaetano					»	3 27 04	
188.	Eredi di Saverio Galgano					»	2 04 40	
189.	Saverio Galgano					»	2 04 40	
190.	Francesco Leone fu Giacomo					»	2 04 40	
191.	Giuseppe Procaccio					»	1 63 52	
192.	Angelo Antonio Galgano					»	5 31 44	
193.	Eredi di Carmine Piatto					»	3 27 04	
194.	Michele Amenta					»	3 27 04	
195.	Vito Marino fu Nicola					»	0 81 76	
196.	Eredi di Giuseppe Marino					»	1 22 64	
197.	Nicola Giordano					»	4 08 80	
198.	Raffaele Capezzera					»	1 22 64	
199.	Eredi di Gerardo Morena	Montepeloso	Colono	Catasto del 1753. Platea de' beni del Capitolo del 1678 Quadro esecutivo del 31 luglio 1839. Sentenze di diverse epoche, posteriori al 1839.	Seminatorio	»	1 22 64	Mezza covertura colla riduzione del quinto di quanto, e di ciò che si semina.
200.	Michele Stasi fu Francesco					»	2 04 40	
201.	Raffaele Verrascina fu Luigi					»	9 40 24	
202.	Giuseppe Gurrado fu Andrea					Serra di Vento	2 04 40	
203.	Giuseppe Verrascina fu Saverio.					»	2 04 40	
204.	Luigi Verrascina					»	4 08 80	
205.	Michele Rotunno					»	1 83 96	
206.	Eredi di Domenico Garzone					»	4 08 80	
207.	Santo Amato fu Alessio					»	4 90 56	
208.	Giuseppe Salvaggiola					»	3 27 05	
209.	Francesco Mastrogiacomo fu Oronzio					»	2 04 40	
210.	Michele Rotunno					»	2 45 28	
211.	Michele Capezzera					»	1 37 97	
212.	Angela Toralli					»	3 27 04	
213.	Rocco Porfido fu Vito					»	3 72 04	
214.	Maddalena Gigliobianco					»	1 22 64	
215.	Domenico Lafiosca fu Vincenzo.					»	2 14 62	
216.	Giuseppe Fanelli					»	2 86 16	
217.	Maria Giordano fu Gerardo					»	2 45 28	
218.	Eredi di Nicola Lombardi					»	2 86 16	
219.	Eredi di Mariangela Calvello					»	0 81 76	
220.	Francesco Parata					»	0 51 10	
221.	Giambattista Lancillotto fu Michele					»	4 08 80	
222.	Michele e Raffaele Santomauro fu Giuseppe					»	9 40 24	
223.	Vito Antonio Spano					»	1 83 96	
224.	Eredi di Michele Paulicelli					»	4 90 56	
225.	Eredi di Michele Porfido					»	1 22 64	
226.	Pietro Polini fu Felice					»	1 63 52	
227.	Angelo Antonio Vaccaro					»	1 22 64	
228.	Vincenzo Mangusi					»	1 22 64	
229.	Maria Saveria Arpaio					»	0 81 76	
230.	Giuseppe Chiattillo					»	1 02 20	
231.	Giuseppe Campagna					»	1 02 20	
232.	Eredi di Michele Paduano					»	0 81 76	
233.	Eredi di Agostino Mosa					»	4 90 56	
234.	Raffaele Zienna					»	3 27 04	
235.	Francesco Lancillotto fu Michele.					»	2 86 16	
236.	Angela Nicola Santoro					»	4 90 56	
237.	Eredi di Onofrio Mercadante					»	2 04 40	
238.	Eredi di Saverio Orlandi					»	4 08 80	
239.	Eredi di Pietro Pallottino					»	1 63 52	
240.	Eredi di Agostino Rizzi					»	2 04 40	
241.	Nicola Basile					»	2 04 40	
242.	Eredi di Pietro Antonio Dinardo.					»	1 02 20	
243.	Giuseppe Nicola Zienna fu Michele					»	1 43 08	
244.	Francesco Morena fu Giuseppe.					»	5 72 32	
245.	Michele Pennacchia fu Giacomo.					»	2 04 40	
246.	Pietro Pennacchia fu Agostino					»	3 27 04	
247.	Michele Pennacchia fu Agostino.					»	1 02 20	
248.	Canio Rocco Pennacchia fu Agostino					»	2 65 72	
						»		
249.	Raffaele Trabace fu Michele						3 27 04	
250.	Eredi di Raffaele Dragonetto					»	2 04 40	
251.	Dom. Pennacchia fu Agostino					»	2 04 40	
252.	Giuseppe Nicola Visci					»	6 13 20	
253.	Raffaele Verascina fu Luigi					»	36 79 20	
254.	Pietro Pennacchia fu Agostino.					Ponte	1 43 08	
255.	Eredi di Giovanni Conte					»	1 63 52	
256.	Rocco Porfido fu Vito					»	1 83 96	
257.	Canio Rocco Pennacchia fu Agostino					»	1 22 64	
258.	Giuseppe Nic. Scialpa fu Giov.					»	24 52 80	
259.	Michele ed Anna Rosa Scialpa fu Giovanni					»	31 47 76	
260.	Nicola Sav. Marino fu Gerardo					»	14 70 98	
261.	Raffaele Marino fu Giuseppe					»	47 01 20	
262.	Luigi Polini fu Michele					»	1 02 20	
263.	Francesco Scialpa fu Giov.					»	28 61 60	
264.	Raffaele Lasaponara					»	1 22 64	
265.	Felice Boffilo fu Nicola					»	1 22 64	
266.	Eredi di Domenico Spinelli					»	1 43 08	
267.	Bernardo Rizzi di Serafino					»	3 06 60	
268.	Gerardo Capezzera fu Nicola					»	2 45 28	

Annua Terraggiera

N° d'ordine	Nomi e Cognomi degli attuali possessori e reddenti capitolari	Domicilio	Condizione	Titoli	Fondo sul quale è dovuta la prestazione — Natura	Situazione	Estensione (Ett. Are Cent.)	Qualità e quantità dell'annuale prestazione
269.	Vito Dom. Antonicelli fu Giacomo					Ponte	4 08 80	
270.	Giuseppe Marino fu Antonio					»	2 86 16	
271.	Nicola Mascolo fu Giacomo					»	4 08 80	
272.	Eredi di Filippo Mascolo					»	2 45 28	
273.	Eredi di Gerardo Marino					»	2 04 40	
274.	Girolamo Capezzera fu Nicola.					»	4 90 56	
275.	Giovanni Gurrado fu Leonardo.					»	1 02 20	
276.	Lorenzo Gurrado fu Leonardo					»	0 81 76	
277.	Eredi di Francesco Altamura					»	1 63 52	
278.	Nicola Procaccio					»	1 22 64	
279.	Eredi di Leonardo Filippo					»	1 22 64	
280.	Raffaele Calvello fu Vito Rocco.					»	2 04 40	
281.	Gerardo Bisaccia					»	4 90 56	
282.	Giovanni Caserta					»	2 04 40	
283.	Eredi di Vito Domenico Rizzi fu Nicola					»	1 63 52	
284.	Eredi di Giuseppe Stabile					»	3 27 04	
285.	Francesco Schinco					»	2 45 28	
286.	Vito Nicola Mungillo					»	1 63 52	
287.	Andrea Loreto					»	6 13 20	
288.	Giuseppe Giannella					»	3 27 04	
289.	Giuseppe Pallotta					»	2 04 40	
290.	Raffaele Verrascina fu Luigi					»	34 74 60	
291.	Michele Ingallati fu Andrea					»	13 49 14	
292.	Pietro Trabace fu Michele	Montepeloso	Colono	Catasto del 1753. Platea dei beni del Capitolo del 1678. Quadro esecutivo del 31 luglio 1839. Sentenze di diverse epoche, posteriori al 1839.	Seminatorio	»	5 72 32	Mezza covertura colla riduzione del quinto di quanto, e di ciò che si semina.
293.	Michele Ingallati fu Andrea					Fronzillo	20 44 00	
294.	Raffaele Marino fu Giuseppe					»	12 26 20	
295.	Eredi di Raffaele Orlandi					»	2 86 16	
296.	Michele Putignano fu Matteo					»	2 86 16	
297.	Angela Buonacera fu Gennaro					»	1 63 52	
298.	Francesco Lasaponara					»	0 81 76	
299.	Matteo Lasala					»	1 37 97	
300.	Simeone Lamorte					»	2 04 40	
301.	Nicola Mascolo fu Saverio					»	1 22 64	
302.	Canio Forliano fu Felice					»	1 22 64	
303.	Michele Ingallati fu Andrea					»	61 32 32	
304.	Vincenzo Grisio fu Rocco					»	2 45 28	
305.	Giuseppe Nic. Scialpi fu Giov.					»	16 76 08	
306	Eredi di Agostino Rizzi					»	12 26 40	
307.	Donato Arajo fu Felice					»	1 22 64	
308.	Donato Santamaria fu Vito					»	3 67 92	
309.	Eredi di Vito Nicola Calia					»	7 38 84	
310.	Eredi di Vito Rocco Calvello					»	20 44 00	
311.	Idem					»	53 93 16	
312.	Nicola Dragonetti					»	2 04 40	
313.	Eredi di Galizio Morani					Irsi	10 22 00	
314.	Giuseppe Nicola Scialpa fu Giov.					»	1 63 52	
315.	Eredi di Agostino Rizzi					»	18 39 60	
316.	Eredi di Michele Calzone					»	3 27 04	

Annui Canoni

N° d'ordine	Nomi e Cognomi degli attuali reddenti	Domicilio	Titoli	Annua rendita netta — Lire	Cent.	Fondi su cui è allogata l'annua rendita	Epoca della scadenza	Pervenienza
1.	Anna Rosa Gravina fu Antonio			1	51	Casa, strada Porticella		
2.	Giuseppe Ferrara fu Michele			9	50	Vigne, sottani e soprani		
3.	Domenico Orlandi di Custode e Giacomo Buccolo			3	23	Vigna a Serra di Gianni		
4.	Eredi di Vito Materi			0	96	Casa, strada S. Venere		
5.	Maria Giuseppa Demuro			0	64	Vigna a San Marco		
6.	Eredi di Angelo Dom. Spoto			0	85	Vigna sotto la Chiesa		
7.	Carmine Antonio Piatto			0	30	Soprano a San Rocco		
8.	Collegio Netriano			0	53	Soprano, strada Salvatore		
9.	Mensa vescovile			0	51	Casa, strada Porticella		
10.	Idem			90	02			
11.	Giambattista Selvaggi			0	85	Vigna sotto la Chiesa		
12.	Beneficio di S. M.ª delle Grazie			0	85	Beni di detta cappella		
13.	Demanio per Sant'Agostino alla Zecca			6	81	Beni del detto Monistero		
14.	Cappella de'Sette Dolori			1	70	Case di detta cappella		
15.	Comune di Montepeloso			272	00	Fondi del comune medesimo		
16.	Donato Torrio fu Tommaso			3	40	Sottano al muro di Grillo		
17.	D. Giuseppe sac. Ingallati			1	21	Vigna a San Marco		
18.	Figlie di D. Giuseppe Fiore			3	25	Sottani e soprani str. S. Chiara		
19.	Luigi Garzone fu Michele			0	64	Casa strada SS. Salvatore		
20.	Felice Orlandi fu Domenico			0	47	Vigna a San Marco		
21.	Giuseppe Santo Amato			0	53	Vigna a Serra Pelosa		
22.	Domenico Amati Abbate			14	88	Vigna a San Marco		
23.	Agostino di Biase			0	85	Vigna a Porta Arenacia		
24.	Pietro Polini fu Felice			9	52	Casa palaziata, strada S. Basile		
25.	Raffaele Barile			6	59	Case, strada S. Angelo		
26.	Nicola d'Amati fu Giovanni			14	28	Vigna a S. Marco, e sott. a Sant'Angelo		
27.	Gerardo Morena fu Domenico			4	42	Vigna Verri sotto la Chiesa		
28.	Michele Verri fu Giovanni			2	55	Casa palaziata, str. S. Salvatore		
29.	Eredi di Giuseppe Schirone			3	99	Vigna al Pizzillo		
30.	Giuseppe Demartino fu Francesco			6	80	Case, strada Sant'Andrea		
31.	Maria Teresa de Stefano	Montepeloso	Quadro esecutivo del dì 31 luglio 1839, registrato a Potenza il medesimo dì, numero 75, libro 1°, vol. 136, foglio 90, r. . . . cas. 3ª, gr. 30, Toralli; e rispettivi titoli citati.	0	85	Casa, vico San Rocco	15 agosto	Compre e legati pii
32.	Giambattista Primicerio Garzone.			2	80	Vigna con casa a'Piani		
33.	Maria Teresa Viola			2	48	Casa al Vallone degl'Istrici		
34.	Nicola Amati Cantorio			16	40	Vigna alla Villana e Forno		
35.	Laura M.ª Amati Cecere per Parisi, Fiore e Verri			9	45	Soprani e sottani a S. Martino Vigna a Gazzetta ed altro		
36.	Pio Monte de'Morti			15	30	Case contigue al Purgatorio		
37.	Maria Luigia Polini			17	34	Case, strada S. Venere		
38.	Demanio pel Monistero di Santa Chiara			10	25	Beni del Monistero		
39.	Idem pel detto Monistero			30	60	Botteghe largo Castello		
40.	Eredi di Nicola Verrascina			1	36	Vigna a Serra Pelosa		
41.	Eredi di Luca Mangieri			6	88	Sottano dirimpetto San Nicola		
42.	Nicola Lorusso			1	76	Case e cantina a San Francesco		
43.	Nicola Palombella fu Saverio			17	00	Palazzo Mangieri ed altro		
44.	Giuseppe Demuro fu Francesco Paolo			3	57	Case, largo Sant'Angelo		
45.	Pietro Lopriore fu Nunzio			2	72	Case, largo San Francesco		
46.	Eredi di Nicola Verrascina			3	04	Vigna a Serra Pelosa		
47.	Margherita Demuro fu Michele			1	28	Vigna Salvani		
48.	Francesco Demartino fu Pietro			4	16	Sottani, strada San Nicola		
49.	Giovanni Paggetta			1	53	Casa, strada S. Angelo		
50.	Raffaele Marino fu Giuseppe			5	10	Palazzo e vigna sotto la Porta		
51.	Francesco Leone fu Saverio			2	21	Case, strada Sant'Angelo		
52.	Saverio Orlandi fu Giuseppe			7	09	Sottano arco de Grassis		
53.	Gerardo Capezzera di Vito			3	91	Casa, vico San Nicola		
54.	Luigi Lucibelli di Giuseppe			3	40	Camera contigua a Paggetta		
55.	Lawal Nugent			14	45	Quarto del palazzo ducale		
56.	Canio Calia fu Giuseppe			8	03	Palazzo strada S. Venere		
57.	Giuseppe Demuro fu Francesco Paolo			3	57	Case, cortile Madonna		
58.	Maria Teresa Gurrado			2	46	Casa al Muro di Grillo		
59.	Giovanni Tamburrino fu Canio			7	22	Casa palaziata ed orto		
60.	Vincenzo Rizzi fu Agostino			1	36	Case vico Lucania		
61.	Gaetano Crociere Polini			0	77	Vigna alla porta Arenacia		
62.	Eredi di Francesco Antonio Tamburrino			12	75	Case del Penit. Fornarola ed altre		

Annui Censi

N° d'ordine	Nomi e Cognomi degli attuali reddenti	Domicilio	Titoli	Annua rendita netta — Lire	Cent.	Fondi su cui è allogata l'annua rendita	Epoca della scadenza	Pervenienza
1.	Raffaele Verrascina fu Luigi			153	06	Case, largo San Martino		
2.	Eredi di Leonardant. Lapelosa			4	79	Case, largo Sant'Ambrogio		
3.	Laura M.ª Cecere per Parisi			74	57	Case, largo San Martino e vigne		
4.	Idem per Colasuonno	id.	id.	11	47	Case, largo Santa Venere	id.	id.
5.	Idem per Verri			92	73	Masseria al Bosco		
6.	Saverio Orlandi fu Giuseppe			91	18	Case largo SS. Salvatore		
7.	Giovanni Tamburrino fu Carlo			425	00	Masseria Lucibelli		

L'anno mille ottocento sessantotto, il giorno trenta dicembre, in Montepeloso;

Ad istanza del reverendissimo Capitolo e Clero di Montepeloso e del signor D. Giacomo canonico Chiarelli, qual procuratore *ad lites* e rappresentante del Capitolo e Clero medesimo, domiciliato in Montepeloso,

Io Vincenzo Montano, usciere della pretura mandamentale di Montepeloso, ove domicilio, via Santa Caterina, n. 10,

Ho denunziato per pubblici proclami agl'individui tutti indicati nell'antescritto elenco, proprietari domiciliati in Montepeloso, meno però coloro che in detto elenco sono qualificati domiciliati altrove, l'antetrascritta dimanda, avanzata dall'istante Capitolo, e la deliberazione emessa dal tribunale civile e correzionale del circondario di Matera nel giorno 21 dicembre 1868, affinchè ognuno di essi ne prenda cognizione a norma di legge.

Nel contempo, e sulla istanza medesima, io suddetto usciere ho citato essi intimati tutti a comparire innanzi al signor pretore del mandamento di Montepeloso nell'ordinario locale delle sue udienze, sito a S. Francesco, nel mattino di lunedì, giorno 10 del mese di maggio dell'entrante anno 1869, alle ore 9 antimeridiane, e tutto ciò a norma della detta dimanda e deliberazione, ad oggetto di riconoscere i titoli, unitamente ai due quadri del 31 luglio 1839 menzionati nella trascritta dimanda, e nella conseguenza sentirsi condannare uniformemente al disposto dell'articolo 2136 del Codice civile in vigore, a somministrare a proprie spese un documento nuovo che provi il debito rispettivo di essi intimati verso il reverendo Capitolo e Clero istante; a quale effetto essi citati, dietro regolare invito del Corpo morale, dovranno presentarsi presso di un notaio di Montepeloso, il quale stipulerà il correlativo istrumento.

E non presentandosi innanzi al notaio, siano i contumaci rappresentati da un soggetto idoneo del comune di Montepeloso, il quale esser deve dal magistrato autorizzato a far le veci di tutti i citati contumaci o renitenti, presentarsi innanzi al notaro una al rappresentante del Corpo morale, ed affermare il debito de'contumaci precisato nel suddetto elenco; o invece sentir disporre che la sentenza che sarà da questo pretore emessa abbia luogo di titolo attestante il debito.

Per sentirsi infine condannare alle spese tutte del giudizio, non escluse quelle occorreranno per la stipula dell'istrumento di ognuno e vacazione per gli scritti, il tutto con esecuzione provvisionale non ostante appello, e con offerta della comunicazione dei documenti a norma di rito.

Si fa l'istante Capitolo salvo ogni altro legittimo dritto, ragione ed azione ed omissione sui reddenti.

Ho finalmente loro dichiarato che con atto di me infrascritto usciere del giorno 27 del cadente mese ed anno, da registrarsi di unita all'atto presente, sono stati citati i signori Nicola De Luca fu Saverio e Michele Matera fu Giuseppe, proprietari domiciliati anche in Montepeloso, ne'modi ordinari a termini della trascritta deliberazione del tribunale civile di Matera, per la stessa udienza.

Copie della trascritta dimanda, provvedimento del tribunale suddetto, elenco categorico ed atto presente, al numero di tre, da me suddetto usciere collazionate e firmate, delle quali una è stata oggi, soprascritto giorno, affissa nell'albo pretorio di questo comune di Montepeloso, e due altre simili le ho consegnate al signor D. Giacomo canonico Chiarelli, qual interessato, per curarne l'inserzione nei giornali designati in detto provvedimento del tribunale.

Costa l'atto lire 101 10, giusta l'originale.

VINCENZO MONTANO, usciere.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA.